



CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

Il Presidente

Viste le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 24 febbraio 2020, recante talune indicazioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del c.d. coronavirus;

Visto il decreto n. 17 del 3 marzo 2020 del Presidente della Sesta sezione Giurisdizionale che modifica la composizione del Collegio per la data del 5 marzo 2020;

Ritenuto di adottare misure precauzionali in occasione dello svolgimento della camera di consiglio e dell'udienza pubblica della VI Sezione in data 5 marzo 2020;

DISPONE

- a) Non saranno tenute le chiamate preliminari, sia delle cause fissate in camera di consiglio che in udienza pubblica;
- b) Le istanze cautelari saranno chiamate secondo le seguenti fasce orarie dell'ordine di chiamata di ruolo:

- le cause comprese tra la n. 1 e la n. 15, dalle ore 9:00 alle 10:00;
- le cause comprese tra la n. 16 e la n. 30, dalle ore 10:00 alle 11:00;
- le cause comprese tra la n. 31 e la n. 45, dalle ore 11:00 alle 12,00;
- le cause dalla n. 46 e successive, dalle 12,00 in poi.

c) Concluso l'esame delle istanze cautelari, verranno chiamati i ricorsi fissati nel merito, secondo l'ordine di chiamata del ruolo.

d) Tra una chiamata e l'altra, gli avvocati e il pubblico non dovranno assembrarsi nella sala di udienza o nei locali circostanti, entrandovi alla chiamata del ricorso e solo per il tempo strettamente necessario alla discussione. A tal fine si richiama l'attenzione sull'utilità dell'uso dell'applicazione *telegram* per monitorare l'andamento dell'udienza.

e) I difensori delle parti costituite possono proporre istanze congiunte di spedizione in decisione dei ricorsi, siano essi in udienza pubblica che in camera di consiglio; le istanze possono essere presentate con deposito telematico o con avviso al commesso di udienza e fino al momento della chiamata;

f) I difensori delle parti richiedenti la tutela, con le stesse modalità della lettera che precede, possono altresì inviare per le domande cautelari istanza di rinuncia o di rinvio alla

decisione di merito nell'udienza pubblica da fissarsi successivamente.

g) Sarà considerata giustificata l'assenza di avvocati che dichiarino di essere residenti o dimoranti nelle c.d. zone rosse o di essere stati in contatto con residenti o dimoranti in dette zone.

h) Saranno accolte le istanze di rinvio, presentate anche solo da una delle parti e che siano motivate con riferimento all' 'emergenza coronavirus' (ad esempio, per essere uno degli avvocati residenti in una 'zona rossa', non anche per semplici difficoltà di spostamento), tranne che nei procedimenti cautelari dove vi sia opposizione della parte che richiede la tutela.

i) Gli avvocati in ogni caso saranno esonerati dall'uso della toga.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori o diverse misure che potranno essere assunte dalle competenti Autorità istituzionali.

Il Presidente